

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 58

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7398 con la denominazione: << Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture, degli annessi delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati, situati nei territori di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7398 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7399 con la denominazione: << Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonché per l'ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società situati nei territori di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 e destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari

importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7399 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.